



Il Blog di Stefano D'Auria

[Home](#) [Profilo](#) [Contatti](#) [Archivio](#)

Postilla » Diritto » Il Blog di Stefano D'Auria » [Diritto civile](#) » Chiusura del fallimento in pendenza di giudizi e prassi dei Tribunali. Art. 118 L.F.

8 aprile 2016

Chiusura del fallimento in pendenza di giudizi e prassi dei Tribunali. Art. 118 L.F.



Una delle novità più importanti introdotte dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 riguarda la chiusura del fallimento.

Come noto, infatti, ai sensi dell'**art. 118 L.F.**, la procedura di fallimento si chiude:

- 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
- 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
- 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
- 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33.

Per effetto del richiamato recente intervento legislativo, al **secondo comma dell'art. 118 L.F.** è previsto che: *"La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento*

art. 107 L.F., art. 118 L.F., art. 492-bis c.p.c., atti di liquidazione, beni falliti, cassazione, chiusura del fallimento, **clausole vessatorie**, codice del consumo, **consumatori**, **curatore fallimentare**, D.L. 83/2015, danno, **fallimento**, fornitore, foro del consumatore, furto d'identità, leasing di godimento, leasing e fallimento, leasing traslativo, liquidazione, liquidazione, phishing, **portale vendite pubbliche**, pratiche commerciali scorrette, procedure concorsuali, procedure fallimentari, prodotti difettosi, produttore, PVP, rent to buy, responsabilità, ricerca beni falliti, ricerca telematica beni falliti, **risarcimento**, sentenza, simulazione della quietanza, sovraindebitamento, spese di consegna, tour

all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato".

La norma appena sopra richiamata va letta in combinato disposto con l'art. 120, quinto comma, L.F., ai sensi del quale "nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi (.....) il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi".

L'ipotesi di una chiusura della procedura di fallimento qualificabile di fatto come "chiusura provvisoria" conseguente alla "pendenza di giudizi", accolta in un primo momento positivamente dagli addetti ai lavori, non ha però successivamente mancato di sollevare diversi problemi interpretativi e applicativi che di seguito si andranno ad individuare relativamente a ciascuna fase.

A – Individuazione dei giudizi pendenti in presenza dei quali è possibile la chiusura della procedura di fallimento

A.1 Liti attive

In merito alla individuazione dei giudizi pendenti in presenza dei quali è possibile la chiusura della procedura di fallimento va senz'altro scartata la tesi restrittiva che, partendo dall'espresso richiamo della norma in esame all'art. 43 L.F., limita l'operatività del secondo comma dell'art. 118 L.F. a quei **giudizi che hanno ad oggetto situazioni soggettive attive del fallito, in qualche modo preesistenti al fallimento e nei quali il Curatore sia subentrato** (azioni di condanna al pagamento di somme di denaro, ecc...). Chiaramente, infatti, il richiamo all'art. 43 L.F. (forse di per sé neppure necessario) si limita a qualificare la legittimazione processuale del Curatore, ma non funge da termine per individuare i giudizi pendenti di cui all'art. 118 L.F.

Preferibile, invece, risulta l'opposta e più estensiva tesi che ritiene **possibile la chiusura della procedura di fallimento anche in caso di azioni di pertinenza della massa** (azioni revocatorie, azioni di inefficacia, azioni responsabilità, giudizi divisorii, ecc...).

A.2 Liti passive

Possono inoltre essere ricompresi tra i "giudizi pendenti" di cui all'art. 118, comma secondo, L.F., oltre a quelli promossi dalla curatela, anche quelli iniziati nei confronti della procedura. Tra questi vanno senz'altro annoverati anche i **giudizi di opposizione al passivo**, anche se la possibilità di chiudere il fallimento in pendenza di opposizioni è già implicitamente prevista dall'art. 117 L.F.

Ovviamente, sia per le liti cc.dd. attive che per quelle cc.dd. passive, il nodo più difficile da sciogliere per il Curatore che voglia ricorrere al novellato art. 118 L.F. è quello dell'**accantonamento** per l'ipotesi di soccombenza totale o parziale.

Infatti, mentre per gli onorari del legale nominato dalla procedura non si pongono problemi particolari, potendo gli stessi essere concordati anche in corso di causa (e sempre che non siano stati concordati prima), in caso di soccombenza totale o parziale della procedura è abbastanza complesso pronosticare la somma da accantonare.

In questi casi, l'ipotesi maggiormente prudenziale è forse quella di accantonare una somma pari (o comunque non di troppo inferiore) ai valori massimi dei parametri indicati dal DM 55/2014.

La valutazione diventa ancora più complessa qualora si debba tenere conto di più possibili eventuali gradi di giudizio o di spese relative alla nomina di CTU e altri ausiliari.

A.3 Procedimenti esecutivi immobiliari

Il novellato art. 118 L.F. nulla dispone in merito ai **procedimenti esecutivi in cui il Curatore sia subentrato ex art. 107 L.F. o 41 T.U.L.B.**

In questo caso non sembrano esserci difficoltà ad abbracciare una tesi estensiva. Anzi, nell'ipotesi in esame, vista l'attuale difficoltà a concludere positivamente i procedimenti esecutivi immobiliari, le nuove disposizioni dell'art. 118 L.F. dovrebbero essere accolte con particolare favore e non dovrebbero suscitare particolari problematiche sotto il profilo (prognostico) degli accantonamenti.

In questo senso espressamente propendono il Tribunale di Como (ordine di servizio dell'11.01.2016, nel quale

operator, vacanza rovinata, vendita a distanza, vendita telematica, vendite telematiche

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#)



NOVITA'

[Il Quotidiano Giuridico](#)

AA.VV.

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

€ ~~250,00~~ +IVA (-52%) € **118,80** +IVA



[Commentario breve al Codice Civile](#)

Cian Giorgio

Cian Giorgio, Trabucchi Alberto

Editore: **Cedam**

Anno: 2018

Versione carta

€ ~~320,00~~ (-15%) € **272,00**



[Collana "Formulari commentati del processo civile" \(3 volumi\)](#)

Consolo Claudio, Ferro Massimo,

Mariconda Vincenzo, Pototschnig Paolo

Editore: **Ipsa**

€ ~~480,00~~ (-25%) € **360,00**



[Ricorso civile per cassazione](#)

Cons. Domenico Chindemi

Editore: **Altalex Editore**

Anno: 2017

Versione carta

€ ~~49,00~~ (-20%) € **39,00**



NOVITA'

[Agenda legale 2020](#)

Editore: **Ipsa**

Anno: 2019

Versione carta

fa riferimento anche ai giudizi divisionali), il Tribunale di Vicenza, il Tribunale di Ferrara (istruzioni ai curatori del 25.09.2015), il Tribunale di Siracusa, il Tribunale di Catania ed il Tribunale di Messina.

A.4 Altre ipotesi in cui si ritiene applicabile il secondo comma dell'art. 118 L.F.

Sebbene non rientrino propriamente nella definizione di "giudizi pendenti", ma possano qualificarsi unicamente come situazioni ostative alla chiusura della procedura, alcuni Tribunali italiani ritengono comunque applicabile il secondo comma dell'art. 118 L.F. anche nell'ipotesi in cui:

- un **Fallimento vanti, in seguito ad ammissione allo stato passivo, un credito verso un altro Fallimento** (così Tribunale di Prato, Tribunale di Vicenza);
- un **Fallimento vanti un credito fiscale in attesa di rimborso** (così Tribunale di Prato, Tribunale di Vicenza).

In particolare, il Tribunale di Siracusa afferma che *"in caso in cui la procedura vanti un credito fiscale, in attesa del relativo pagamento ed ove non sia possibile o non sia conveniente la cessione, ovvero vanti un credito nei confronti di un altro fallimento, già ammesso al passivo, e si stiano soltanto attendendo gli sviluppi di quella procedura ai fini del riparto, per analogia con le liti attive dovrà procedersi alla chiusura del fallimento, attendendo la riscossione di tali crediti ai fini del riparto supplementare in regime di prorogatio"*.

A.5 Ipotesi in cui si ritiene non applicabile il secondo comma dell'art. 118 L.F.

E' da condividere la posizione di quella parte della dottrina che ritiene non applicabile il secondo comma dell'art. 118 L.F. nel caso di pendenza di giudizi che non abbiano ad oggetto la condanna al pagamento di somme ma siano invece volti a far rientrare nel patrimonio fallimentare beni mobili o immobili (ad esempio: azioni per la declaratoria di inopponibilità, inefficacia, nullità o annullabilità di atti che riguardano beni diversi dal denaro). La possibilità di acquistare o riacquistare la disponibilità di beni determina un'ulteriore e supplementare attività liquidatoria per la quale sono necessari l'esistenza ed il pieno funzionamento degli altri organi della procedura.

Anche in caso di costituzione di parte civile del Curatore nel giudizio penale ex art. 240 L.F. si ritiene non possa farsi applicazione del novellato secondo comma dell'art. 118 L.F., data la necessità di avviare una nuova ed autonoma azione per l'esecuzione dell'eventuale sentenza penale di condanna.

B. Il Curatore, secondo quelle che sono anche le indicazioni dei Tribunali che hanno emesso circolari a riguardo, una volta individuati i giudizi pendenti in presenza dei quali può ipotizzarsi una chiusura della procedura di fallimento ai sensi del secondo comma dell'art. 118 L.F., prepara una relazione dettagliata nella quale indica:

- 1)** per ciascun giudizio pendente: la *causa petendi*, l'entità del *petitum*, il suo grado e stato, allegando anche una relazione del legale della procedura in ordine ai tempi di definizione ed alle probabilità di esito favorevole della causa dalla quale poi far discendere una stima previsionale delle relative spese;
- 2)** le ragioni per cui non appare possibile o conveniente ricorrere a soluzioni transattive, alla rinuncia agli atti del giudizio, all'abbandono della causa o delle cause, alla cessione dell'azione o delle azioni revocatorie concorsuali o alla cessione del credito giudizialmente contestato;
- 3)** le somme incassate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

C. Sulla scorta della suddetta relazione, congiuntamente al G.D. ed al Comitato dei creditori, il Curatore effettua una valutazione preliminare sull'opportunità (e dunque non si configura alcun obbligo) di chiudere la procedura.

D. Solo se tale valutazione preliminare ha esito positivo, il Curatore da impulso alle **attività propedeutiche** alla chiusura anticipata del fallimento, predisponendo il rendiconto e successivamente il riparto finale, nel quale dovrà accantonare le somme *"necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti"*.

E. Il Tribunale pronuncia la **chiusura** e dispone gli accantonamenti del caso, indicando le modalità attuative con cui effettuare l'eventuale riparto supplementare

€ 54,00 (-50%) € 27,00



[eBook - GDPR: il nuovo regolamento europeo sulla Privacy.](#)

Marini Paolo

Editore: Ipsosa

Anno: 2018

Versione eBook

€ 14,90 +IVA

Infine, per completezza, si riferisce che parte della dottrina ritiene l'ipotesi di chiusura ex art. 118, comma secondo, L.F. applicabile anche nel caso in cui il fallimento si possa chiudere ai sensi dell'art. 118, comma primo, n. 4), cioè per mancanza di attivo.

Lecture: **11093** | Commenti: **0** |



Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

Invia commento

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)
Chi è postilla | I blogger | Blog Policy | Diventa Blogger | Chi siamo | Contatti | Privacy | Note Legali | Policy cookie | Pubblicità
P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:  IPSOA Gruppo Wolters Kluwer  il fisco Gruppo Wolters Kluwer  CEDAM  UTET  INDICIALIA Gruppo Wolters Kluwer